



MINISTERO DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca

ORDINANZA N° 09/2007

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sciacca

- Visti** gli art. 164 e 317 del Codice della Navigazione e l'art. 1126 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto** la Circolare n. 4/4/821 in data 23/04/1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativa alle tabelle di armamento per navi da pesca;
- Visto** l'art. 201 del regolamento di sicurezza approvato con D.P.R. 08.01.1991 n. 435;
- Visto** il verbale di riunione redatto in data 03/05/2006, relativo alla riunione indetta dal Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, per la determinazione delle tabelle minime di armamento per la pesca costiera locale e ravvicinata del Circondario Marittimo di Sciacca;
- Vista** la propria ordinanza n. 01/2007 in data 30/01/2007;
- Considerato** di porre in revisione le vigenti tabelle minime di armamento per le unità esercenti la pesca professionale anche sotto il profilo della Sicurezza della Navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare iscritte nel Circondario Marittimo di Sciacca;
- Considerate** Favorevolmente le motivazioni contenute nella nota a firma congiunta, delle Cooperative, Fra Pescatori e Madonna del Soccorso di Sciacca, pervenuta in data 08/05/2007;
- Preso Atto** delle difficoltà presenti nel comparto della pesca marittima in ordine al recepimento e arruolamento di marittimi in possesso dei prescritti requisiti, necessari per l'imbarco sulle unità da pesca

ORDINA

Art. 1

Nel Circondario Marittimo di Sciacca, che la composizione minima degli equipaggi delle unità da pesca abilitate alla pesca professionale, in mancanza di contratti di lavoro che prevedano tabelle d'armamento superiori, è determinata secondo la tabella allegata alla presente ordinanza che ne è parte integrante.

Art. 2

Ogni unità dovrà tenere a bordo, allegata al ruolino equipaggio, copia conforme della presente ordinanza, che fa parte integrante dei documenti di bordo, per essere esibita a richiesta alle Autorità nel corso di eventuali verifiche;

Art. 3

Ove sulle unità da pesca, non sia garantito il numero minimo di equipaggio, secondo quanto riportato nell'allegata tabella, non saranno concesse le spedizioni.

Art. 4

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli Artt. 1221 C.N. (per l'inosservanza della tabella di armamento) e 1193 - 1° Comma del Codice della Navigazione (per la mancata tenuta a bordo della presente ordinanza). E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna ed abroga la precedente 01/2007 datata 30/01/2007 emessa dalla scrivente.

Sciacca, li 22/06/2007

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Michele MESSINA

TABELLA ALLEGATA ALL'ORDINANZA N. 09/2007 IN DATA 22/06/2007 EMESSA DALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SCIACCA

TIPO DI IMBARCAZIONE	DISTANZA DALLA COSTA	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
UNITA' DA PESCA FINO A 10 T.S.L. SENZA DOPPI COMANDI	3	N°2 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COSTIERA 1 MARINAIO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA FINO A 10 T.S.L. CON DOPPI COMANDI	3	N°1 MARITTIMO	1 CONDUTTORE PESCA COST. / MARINAIO MOTOR.
UNITA' DA PESCA FINO A 10 T.S.L. SENZA DOPPI COMANDI	6	N°2 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COSTIERA 1 MARINAIO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA FINO A 10 T.S.L. CON DOPPI COMANDI	6	N°2 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COST. / MARINAIO MOTOR. 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA FINO A 10 T.S.L. CON DOPPI COMANDI	20	N°2 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COST. / MARINAIO MOTOR 1 MARINAIO
UNITA' DA PESCA FINO A 10 T.S.L. SENZA DOPPI COMANDI	20	N°2 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COSTIERA 1 MARINAIO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 10,01 T.S.L. A 25 T.S.L. SENZA DOPPI COMANDI	6	N°3 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COSTIERA 1 MARINAIO MOTORISTA 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 10,01 T.S.L. A 25 T.S.L. CON DOPPI COMANDI	6	N°3 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COST. / MARINAIO MOTOR. 1 MARINAIO
UNITA' DA PESCA DA 10,01 T.S.L. A 25 T.S.L. SENZA DOPPI COMANDI	20	N°3 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COSTIERA 1 MARINAIO MOTORISTA 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 10,01 T.S.L. A 25 T.S.L. CON DOPPI COMANDI	20	N°3 MARITTIMI	1 CONDUTTORE PESCA COST. / MARINAIO MOTORIST. 1 MARINAIO 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA

UNITA' DA PESCA DA 25.01 T.S.L. A 80 T.S.L. SENZA DOPPI COMANDI	6	N. 3 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA 1 MOTORISTA ABILITATO 1 MARINAIO
UNITA' DA PESCA DA 25.01 T.S.L. 80 T.S.L. CON DOPPI COMANDI	6	N. 3 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COST. / MOTORISTA ALTA. 1 MARINAIO 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 25.01 T.S.L. A 80 T.S.L. SENZA DOPPI COMANDI	20	N°3 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA 1 MOTORISTA ABILITATO 1 MARINAIO / MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 25.01 T.S.L. A 80 T.S.L. CON DOPPI COMANDI	20	N°3 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA / MOTORISTA ABILITATO 1 MARINAIO 1 / MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 25.01 T.S.L. A 80 T.S.L. CON DOPPI COMANDI	40	N°4 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA / MOTORISTA ABILITATO 1 MOTORISTA ABILITATO 1 MARINAIO 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 25.01 T.S.L. A 80 T.S.L. SENZA DOPPI COMANDI	40	N°4 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA 1 MOTORISTA ABILITATO 1 MARINAIO 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 80.01 T.S.L. A 100 GT SENZA DOPPI COMANDI	6	N. 4 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA 1 MOTORISTA ABILITATO 1 MARINAIO 1 MOZZO o ALL. MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 80.01 T.S.L. A 100 GT CON DOPPI COMANDI	6	N. 4 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COST. / MOTORISTA ALTA. 2 MARINAI 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA

UNITA' DA PESCA DA 80,01 T.S.L. A 100 GT SENZA DOPPI COMANDI	20	N°4 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA 1 MOTORISTA ABILITATO 1 MARINAIO 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 80,01 T.S.L. A 100 GT CON DOPPI COMANDI	20	N°4 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA/ MOTORISTA ABILITATO 2 MARINAI 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 80,01 T.S.L. A 100 GT SENZA DOPPI COMANDI	40	N°5 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COSTIERA 1 MOTORISTA ABILITATO 2 MARINAI 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
UNITA' DA PESCA DA 80,01 T.S.L. A 100 GT CON DOPPI COMANDI	40	N°5 MARITTIMI	1 CAPO BARCA PESCA COST / MOTORISTA ABILIT. 2 MARINAI 1 MOZZO 1 ALLIEVO MOTORISTA
(*) UNITA' DA PESCA OLTRE LE 100 GT. ABILITATE ENTRO NON SONO RICONOSCIUTI I DOPPI COMANDI	6	N°4 MARITTIMI	1 MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA 1 MECCANICO NAVALE DI II CLASSE 1 MARINAIO 1 MOZZO o ALLIEVO MOTORISTA
ALLE UNITA' DA PESCA OLTRE LE 100 GT.			1 MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA

NON SONO RICONOSCIUTI I DOPPI COMANDI	20	N°5 MARITTIMI	1 MECCANICO NAVALE DI II CLASSE 2 MARINAI 1 MOZZO o ALLIEVO-MOTORISTA
ALLE UNITA' DA PESCA OLTRE LE 100 GT. NON SONO RICONOSCIUTI I DOPPI COMANDI	40	N°5 MARITTIMI	1 MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA 1 MECCANICO NAVALE DI II CLASSE 2 MARINAI 1 MOZZO o ALLIEVO-MOTORISTA
UNITA' CHE EFFETTUANO LA PESCA DEL CIANCIOLO (CIRCUZIONE),		DEVONO RISPETTARE IN BASE ALLA PROPRIA T.S.L. - LA COMPOSIZIONE MINIMA DELL'EQUIPAGGIO DELLA SEGUENTE TABELLA. L'IMBARCO DI ULTERIORI MARITTIMI VERRA' CONCORDATO DI VOLTA IN VOLTA TRALE PARTE E L'AUTORITA' MARITTIMA	
UNITA' DA PESCA ABILITATE ALLA PESCA D'ALTURA O MEDITERRANEA		LA COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO VERRA' CONCORDATA TRALE PARTE L'AUTORITA' MARITTIMA PER OGNI SINGOLA UNITA'	

(*) Giusta quanto previsto dal Decreto Legge 10 Gennaio 2006 n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006 n. 81 - (pubblicato sulla G.U. N. 59 del 11/03/2006) - I marittimi muniti di titoli professionali di:

- “*Capo Barca Pesca Costiera*” può assumere il Comando di navi non superiori a 100 GT
adibite alla pesca costiera;
- “*Motorista Abilitato*”, può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati su navi non superiori a 100 GT.-

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Michele MESSINA

